

TRIBUNALE ROMA

14 GENNAIO 1994

PRESIDENTE: LO TURCO

RELATORE: ATTENNI

PARTI: PANTREM & C. S.P.A.

(Avv. Tamburro)

ZENGA

NO PROBLEM S.R.L.

(Avv. Valensise)

**Personalità (diritti della) •
Immagine • Sfruttamento
pubblicitario • Facoltà
contrattuali • Estraneità •
Risarcimento**

L'utilizzazione dell'immagine di alcuni esponenti la nazionale di calcio per la promozione pubblicitaria di prodotti di abbigliamento dev'essere giudicata

estranea all'esercizio delle facoltà contrattuali derivanti in capo all'attrice dall'accordo raggiunto con la Federazione italiana giuoco calcio in merito allo sfruttamento pubblicitario dell'immagine collettiva della squadra nazionale di calcio e genera pertanto, a carico dell'agente, l'obbligo di risarcire il danno.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 27 ottobre 1990 la spa Pantrem & C conveniva dinnanzi questo Tribunale Walter Zenga e la srl No Problem per sentir dichiarare legittima l'utilizzazione dell'immagine del primo di detti convenuti sulle pagine del Corriere dello sport e della gazzetta dello Sport del 13 giugno 1990.

Esponeva l'attrice che il diritto di utilizzare detta immagine le derivava dal contratto stipulato il 31 ottobre 1987 con la Federazione Gioco Calcio in virtù del quale acquistava la qualifica di fornitore ufficiale della FGCC e delle squadre nazionali limitatamente all'abbigliamento formale ed informale e che comunque, l'utilizzazione dell'immagine era avvenuta con la stessa spontanea partecipazione del calciatore.

Radicatosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano l'incompetenza territoriale di questo Tribunale essendo competente il tribunale di Monza o di Milano, in relazione alla residenza di essi convenuti e nel merito eccepivano la completa infondatezza della domanda e proponevano riconvenzionale per sentir condannare la panTrem al risarcimento dei danni richiesti in L. 130.000.000 per ciascuno dei convenuti.

Acquisita la documentazione prodotta e precisate le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 19 novembre 1993.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va preliminarmente rigettata l'eccezione secondo la quale sussisterebbe incompetenza territoriale di questo Tribunale.

Posto, invero che, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, nelle azioni di accertamento negativo la relazione tra l'obbligazione che

* Sullo sfruttamento economico degli attributi della personalità, nella recente giurisprudenza, con riferimento all'uso della voce, v. Trib. Roma, 12 maggio 1993, in questa Rivista, 1994, 305 con nota di C. RODOTÀ; con riferimento all'immagine, v. Cass. 6 febbraio 1993, *ibidem*, 1993, 907, con nota di ulteriori richiami cui si rinvia; Trib. Roma 31 ottobre 1992, *ibidem*, 1993, 390 con nota di richiami; Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *ibidem*, 942 con commento di C. MARTORANA; Trib. Roma, 28 ottobre 1992, *ibidem*, 669, con nota di richiami.

Nell'ampia letteratura, possono menzionarsi V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa Rivista, 1993, 545 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine di persone celebri*, *ibidem*, 1988, 1 ss.; con specifico riferimento alla determinazione del risarcimento del danno, A. BARENCHI, *Il prezzo del consenso mancato: il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, *ibidem*, 1992, 565 ss.

costituisce oggetto della lite ed il luogo in cui è sorta « deve intendersi in senso ipotetico vale a dire in riferimento al luogo in cui l'obbligazione, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita (Cass., Sez. II, 14 gennaio 1992 n. 341), deve riconoscersi che, nel caso in esame, appare indubbia la competenza di questo tribunale sol che si rifletta che in sostanza l'attrice tende ad ottenere una pronuncia che escluda che l'avvenuta pubblicazione dell'immagine del convenuto sul Corriere dello Sport, che si pubblica a Roma, e sull'altro giornale possa considerarsi illecita (Cass., Sez. I 2 maggio 1992 n. 6148).

Passando al merito della causa, deve rilevarsi che in base al contratto stipulato il 31 ottobre 1987 tra la Federazione Gioco Calcio e l'attrice, quest'ultima aveva diritto ad utilizzare l'immagine ufficiale collettiva delle squadre nazionali di calcio con le divise oggetto della fornitura, nonché ad attuare iniziative di promozione e connessa comunicazione pubblicitaria solo ed esclusivamente in relazione ai marchi Quarry e POP a condizione che detti marchi non appaiano « in forma esterna o comunque visibile sui completi oggetto della fornitura delle divise delle squadre ».

In presenza di siffatta chiara ed esplicita manifestazione della volontà delle parti, non vi è dubbio che la foto pubblicata sui giornali in atti non può certamente considerarsi una lecita utilizzazione dei diritti derivanti dal citato contratto all'attrice. Basti considerare che in dette immagini compaiono, insieme allo Zenga, altre tre persone, sicché certamente è da escludere che possa in esse ravvisarsi l'immagine ufficiale e collettiva della squadra nazionale di Calcio.

Ciò stante, anche tralasciando per il momento di considerare che i calciatori raffigurati non indossano la divisa ufficiale della squadra è evidente che la domanda attrice deve essere rigettata.

Quanto fin qui detto è sufficiente per ritenere solo parzialmente fondata la proposta riconvenzionale.

Deve, invero, convenirsi che se deve escludersi che la fotografia sia stata scattata senza il consenso del convenuto, apparendo indubbio che la stessa è stata preceduta da una serie di preparativi che certamente presuppongono che il calciatore abbia volontariamente accettato di farsi fotografare con quel determinato abbigliamento ed in modo da pubblicizzare il marchio Quarry, deve ugualmente riconoscersi che agli atti non vi è alcuna prova che lo Zenga abbia raggiunto con l'attrice accordi in merito all'utilizzazione per fini economici della sua immagine.

Anzi, a parere del Collegio, la stessa posizione assunta con l'atto di citazione sembra indurre ad affermare che la raffigurazione per cui è causa è stata richiesta e rilasciata dallo Zenga proprio nel presupposto che, in quanto tesserato della Federazione, era obbligato a prestare la propria immagine perché ciò costituiva un diritto dall'attrice, in base al contratto a suo tempo stipulato con la Federazione medesima.

Se a tutto ciò si aggiunge che l'attrice ha fermamente manifestato la convinzione di esercitare una sua facoltà contrattuale e che coerentemente non ha neanche dedotto di aver stabilito un corrispettivo per la prestazione resa dallo Zenga è evidente il diritto dell'attrice a pretendere un compenso per l'avvenuta utilizzazione della sua immagine a scopo pubblicitario di prodotti Quarry.

Per quanto concerne l'entità di detto compenso reputa il Collegio che in mancanza di più precisi elementi che incombeva ai convenuti fornire tale compenso possa essere equitativamente determinato il L. 30.000.000 per lo Zenga ed in L. 6.000.000 per l'altra convenuta, ivi compresi gli interessi

maturati fino al giorno della presente decisione.

Detti importi che sono stati determinati tenendo presente l'attuale valore della moneta, appaiono congrui considerata la particolare notorietà che all'epoca delle pubblicazioni godeva lo Zenga, la diffusione del giornale, il vantaggio presumibilmente conseguito dall'attrice dalla pubblicità del prodotto effettuata mediante le foto per cui è causa, i compensi che, alla stregua degli atti, risultano corrisposti al convenuto per lo sfruttamento a fini economici della sua immagine, nonché della percentuale che presumibilmente spettava all'altra convenuta nello svolgimento della sua attività per conto del calciatore.

Sulle somme liquidate decorrono gli interessi dal giorno della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Il tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda proposta dalla Pantrem & C nei confronti di Walter Zenga e della srl No Problem ed in accoglimento della riconvenzionale condanna l'attrice al pagamento della somma di L. 30.000.000 in favore di Walter Zenga e di L. 6.000.000 in favore dell'altra convenuta, con gli interessi a decorrere dalla data della presente decisione.

Condanna, altresì, l'attrice, alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida in complessive L. 4.600.000 di cui L. 965.000 per competenze e L. 3.500.000 per onorari.